



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA VIGILANZA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 18 DEL 12-03-2020

N. 75 del Registro Generale

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. 34/2020

Premesso che in data 28/01/2020 veniva notificato alla Sig.ra S.C., mediante servizio postale, il S.P.V. n. 34/2020 di accertamento di violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del C.d.S. (omessa comunicazione dei dati del conducente);

Vista la nota inviata dalla Sig.ra S.C., acquisita al prot. n.557 del'11/02/2020, con la quale comunicava di aver correttamente inviato a mezzo pec in data 29/10/2019, come da documentazione allegata, il modulo relativo ai dati del conducente riferito al verbale n.1492/2019 chiedendo, pertanto, l'annullamento del verbale ricevuto in premessa richiamato;

Rilevato che da una verifica degli atti è risultato che la Sig.ra S.C., aveva effettivamente ottemperato all'invito di fornire i dati del conducente in relazione al verbale n.1492/2019 e, pertanto, per mero errore è stato inviato alla stessa il verbale n. 34/2020 di accertamento di violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del C.d.S.;

Ritenuto, pertanto annullabile in via di autotutela il verbale di cui sopra ravvisandone l'illegittimità in quanto privo dei presupposti da cui ha tratto origine;

Valutato che sussiste l'interesse pubblico all'annullamento della sanzione in quanto la prosecuzione dell'iter sanzionatorio palesemente viziato, oltre a contrastare coi criteri di imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, potrebbe configurare un eccesso di potere dal quale l'eventuale contenzioso vedrebbe soccombente l'Amministrazione;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno 24 febbraio 2000, n. M/2413/11;
- la Circolare Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-11 del 10 marzo 1999 - "Annullamento dei verbali in autotutela";
- l'art. 386, terzo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento C.d. S.);
- l'art. 21 octies e nones, della Legge n° 241 del 07/08/1990, così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- l'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Considerata la necessità di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. per i motivi espressi in parte narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati, l'annullamento con archiviazione in autotutela del verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada n.34/2020.
2. di comunicare quanto precede alla Sig.ra S.C..
3. di diminuire di €. 308,00, in conseguenza dell'avvenuta adozione del presente provvedimento, l'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al C.d.S., assunto con propria precedente determinazione n.9 del 06/02/2020 - (acc. n. 9/2020).
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
f.to Quarantini Giampiero

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 17-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 17-03-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 17-03-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 17-03-2020

IL RESPONSABILE
Quarantini Giampiero